

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024

491/2024/R/EEL

ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE 131 IN MATERIA DI COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DA ENEA, ISPRA E DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLE IMPRESE ENERGIVORE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione";
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel;
- il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2024/R/eel);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la Decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante “*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*” con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decisione C(2023) 9135);
- le linee guida predisposte da ENEA, GSE e ISPRA, ai sensi dell’articolo 7 comma 3, lettera a) del Decreto 10 luglio 2024, e pubblicate sui rispettivi siti internet (di seguito: Linee Guida).

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore) è attualmente regolata dall’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, che contiene disposizioni per l’adeguamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 in attuazione dell’articolo 19 della legge 167/17;
- in particolare, il sopracitato decreto-legge 131/2023, all’articolo 3, comma 10, lettera e) prevede che “*l’ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall’ENEA, dall’ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9*”;
- il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato il Decreto 10 luglio 2024 con cui sono state individuate le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle *green conditionalities* e l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti per le imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli relativi a tali obblighi;
- con le deliberazioni 619/2023/R/eel, 343/2024/R/eel e 378/2024/R/eel l’Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo

- meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024;
- ad ENEA, in base alle disposizioni dell'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spettano le seguenti attività:
 - coordinamento del meccanismo, inclusa la gestione ed aggiornamento del Portale ENEA, formazione e supporto ad imprese e operatori, aggiornamento documentazione per imprese energivore;
 - coordinamento dei controlli documentali, incluso la redazione, in collaborazione con ISPRA e GSE, di un rapporto annuale attestante gli esiti delle verifiche documentali implementate dalle tre realtà, da comunicare ed inviare entro il 30 giugno di ogni anno al MASE;
 - controlli di tipo 1: verifica al 100% della rispondenza tra le informazioni dichiarate dalle imprese alla CSEA e quelle risultanti sugli archivi ENEA e/o ulteriori banche dati necessarie allo scopo;
 - controlli di tipo 2: verifiche a campione nella misura del 3% delle diagnosi totali presentate annualmente dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e delle diagnosi energetiche contenute nei sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001;
 - controlli di tipo 3: per le imprese che abbiano selezionato la condizionalità a) di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 131/2023, entro il 30 giugno dell'anno n+1, successivo all'anno di agevolazione n, ENEA procede al controllo massivo dell'adempimento, verificando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a);
 - controlli di tipo 4: entro il 30 giugno dell'anno n+3, secondo l'articolo 4, comma 2, lettera b) del Decreto 10 luglio 2024, verifica massiva di completamento degli interventi selezionati nell'anno n dalle imprese che abbiano scelto la condizionalità a) di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 131/2023, per l'anno d'obbligo n;
 - controlli di tipo 5: a valle del controllo massivo del precedente alinea, limitatamente alle sole imprese che lo abbiano superato, è sorteggiato e verificato un campione minimo del 3% di imprese che abbiano scelto la condizionalità a) di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 131/2023;
 - al GSE, in base alle disposizioni dell'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spettano le seguenti attività:
 - la verifica della copertura del 30% del fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio delle imprese che abbiano selezionato la condizionalità b) di cui all'articolo 3 comma 8 del decreto-legge 131/2023 da FER, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1 del Decreto 10 luglio 2024;
 - la verifica dell'adempimento di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 131/2023;

- i controlli connessi alla verifica delle dichiarazioni e dei dati rilevanti rispetto ai suddetti adempimenti;
- a ISPRA, in base alle disposizioni dell’articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spettano le seguenti attività:
 - creazione di una banca dati per l’inserimento e la gestione del flusso di informazioni relative alle imprese energivore che abbiano richiesto la condizionalità c) di cui all’articolo 3 comma 8 del decreto-legge 131/2023;
 - per le imprese che abbiano selezionato la condizionalità c) di cui all’articolo 3 comma 8 del decreto-legge 131/2023, verifica del raggiungimento dei parametri emissivi, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto 10 luglio 2024, lettera a);
- a CSEA, in base alle disposizioni dell’articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spetta di provvedere a trasmettere annualmente a ENEA, a ISPRA e al GSE l’Elenco energivori comprensivo delle informazioni necessarie alle attività di cui ai punti su indicati;
- con le Linee Guida ENEA, GSE ed ISPRA hanno definito modalità, termini e criteri per i controlli, ciascuno per quanto di propria competenza e ne hanno dato comunicazione sul proprio sito internet.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le agevolazioni alle imprese energivore sono relative alla componente A_{SOS} degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
- la componente A_{SOS} alimenta il “*Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS}* ” di cui al comma 10.1, lettera b) del TIPPI gestito presso la CSEA;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera e), del decreto-legge 131/2023, il sopracitato Conto deve essere utilizzato anche per la copertura dei costi sostenuti dall’ENEA, dall’ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, comma 9.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno che ciascun ente, in ragione delle specificità e delle differenze che caratterizzano le proprie attività, trasmetta alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) dell’Autorità una proposta contenente, per ogni attività prevista, il costo unitario corredato di una relazione giustificativa e del relativo periodo di validità, e la periodicità con cui verranno inviate a CSEA le relazioni aventi ad oggetto la consuntivazione delle attività di controllo svolte nel periodo, ai fini della liquidazione dei costi;
- sia opportuno che le proposte di cui al punto precedente siano valutate e approvate dal Direttore della Direzione DSME con proprio provvedimento;

- sia opportuno prevedere che CSEA effettui il rimborso dei suddetti costi entro la fine del mese successivo a quello in cui vengono effettuate a CSEA le rendicontazioni a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
- modificare il TIPPI ai fini di:
 - aggiornare i riferimenti normativi;
 - tenere separata evidenza dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli

DELIBERA

1. di prevedere che per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, lettera e) decreto-legge 131/2023, CSEA utilizzi il conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
2. di modificare il TIPPI, nei seguenti punti:
 - al comma 1.1, dopo la definizione “decreto 19 giugno 2024” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**decreto 10 luglio 2024** è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/23”;
 - al comma 1.1, dopo la definizione di “deliberazione 468/2024/R/efr” è aggiunta la seguente definizione: “
 - **deliberazione 491/2024/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2024, 491/2024/R/eel;”
 - al comma 12.1, dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente lettera:
“bb) i costi sostenuti dall’ENEA, dall’ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall’articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024.”;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia a provvedere con propria determinazione per i successivi aspetti attuativi così come specificati in motivazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ad ENEA, GSE e ISPRA per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il TIPPI come modificato dal presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini